

n. 2367 / 2019 R.G. Vol. - Sovr.



TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Quarta Civile e Fallimentare

Previa nomina dello scrivente - dott. Fabio Florini - quale Giudice Designato per la trattazione di questo procedimento, rubricato al n. 2367/2019 R.G. Vol.Sovr., promosso con ricorso di cui all'art.14-ter Lg.3/2012 depositato in data 23/4/2019 nell'interesse di:

CAVUTO Tito [redacted] **c.f. CVT TTI 79C30 C632L –**
[redacted] - con gli avv.ti Adriana Tempesta del Foro di Ferrara, e Bruno Barbieri, essendo dom.to presso lo studio di quest'ultimo, in Bologna, via Lemonia n.21 ;

Letti gli atti, esaminati i documenti, valutata la relazione del Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – nominato nella persona del dott. Giuseppe Palmiotto, presso l'OCC sito in Bologna (via Emilia Ponente n.86) denominato "S.O.S." (Sportello Orientamento Sociale) – ed ottenuti i chiarimenti richiesti dallo scrivente alla data del 30/1/2019 viene pronunciato il seguente

D E C R E T O

1) Vista la domanda di liquidazione del patrimonio ex art.14/ter co.2° Lg.3/2012 – presentata a questo Tribunale, competente per territorio ai sensi dell'art.9 co.1° Lg. cit. – corredata dalla relazione particolareggiata redatta dell'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), ove si evidenziano i seguenti dati rilevanti, ai fini dell'accesso di Tito CAVUTO alla Procedura :



A) CHE il debitore è persona fisica estranea ad un'attività d'impresa suscettibile di fallimento – in quanto ora lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato [REDACTED], nonché imprenditore individuale con la ditta "FGM Automation" (costituita nel 2018), mentre il medesimo è stato socio di "FLASH CONTACT s.a.s." fino alla sua cancellazione dal Registro Imprese nel 2016 (dopo avere cessato di operare già nel 2013) – e comunque priva dei requisiti dimensionali voluti dall'art.1 L.F.;

B) CHE nell'ambito del suo matrimonio [REDACTED] – con cui egli risulta tuttora convivente, [REDACTED] sono nati due figli, entrambi in età scolare (Franco non ancora 10 anni, Giorgia appena 8) ed a carico dei genitori: [REDACTED]

C) CHE gli emolumenti suddetti sono quindi destinati a rientrare fra i beni del patrimonio "in liquidazione", ed anzi – allo stato degli elementi noti – ne costituiscono l'unico cespite destinato al "realizzo" in favore dei creditori ;

D) CHE l'**indebitamento complessivo del CAVUTO** – all'epoca della relazione OCC – risulta accertato nelle seguenti somme: **Eu*276.616,42*** (fra cui oltre 190mila di natura privilegiata, per quanto inserito nei ruoli



dell'Agenzia delle Entrate e per quanto dovuto all'INPS), **oltre i costi dovuti in prededuzione** – già stimati in Eu*5.935,69* – destinati ad essere soddisfatti ratealmente nel corso della Procedura ;

E) CHE l'attivo funzionale alla Liquidazione, in mancanza di beni mobili ed immobili suscettibili di utile "realizzo", è essenzialmente costituito – salvo per l'apporto di ulteriori risorse supplementari che allo stato non pare seriamente ipotizzabile – **dalle "eccedenze" del reddito lavorativo rispetto alla somma "in detrazione"**, perché necessaria alle esigenze di vita del richiedente stesso, come sopra indicato: invero, l'unico altro bene da realizzare, costituito da un'automobile di non recente immatricolazione, merita di essere sottratto alla liquidazione, sia per il modesto introito che se ne ricaverebbe, sia perché più utile alle esigenze lavorative del debitore;

F) CHE il soggetto in esame si trova dunque in situazione di sovraindebitamento, mentre non risulta assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Lg. 3/2012, ed inoltre neppure ha fatto ricorso "utile" – nei 5 anni precedenti – a tali tipologie di procedimenti, mai avendone finora conseguito i risultati tipici, a fronte di una precedente "proposta di accordo ai creditori", ritenuta ammissibile ma poi non omologato per la mancata adesione del necessario 60% dei crediti ;

G) CHE il CAVUTO non ha subito – per cause a lui imputabili – alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14/bis Lg. 3/2012 ;

H) CHE al suddetto non sono imputabili atti dispositivi del patrimonio durante l'ultimo quinquennio, mentre sempre in tale periodo non sussistono atti del debitore impugnati dai creditori, oppure suoi atti qualificabili come avvenuti in frode verso questi ultimi .

2) Rilevato come anche la relazione del Gestore incaricato dall'adito OCC confermi che **le cause dell'indebitamento si devono essenzialmente ricondurre a circostanze "incolpevoli" sotto il profilo economico, nonché**



legate alle condizioni personali ed all'andamento critico dell'attività di impresa esercitata dalla società di cui il CAVUTO era partecipe .

3) CHE infine – ai sensi dell'art.14/ter co.5° Lg. 3/2012 – risulta espresso un giudizio del Gestore favorevole a valutare come *"completa ed attendibile"* la documentazione a corredo della domanda in esame, così da consentirgli di procedere in modo esauriente alla ricostruzione circa l'andamento economico e la situazione patrimoniale del debitore medesimo: in tal senso, viene reputato esauriente altresì l'inventario dei relativi beni, fornito dall'odierno ricorrente al momento di promuovere la presente iniziativa .

4) CHE l'insufficiente valore dei beni destinati alla soddisfazione del ceto creditorio – con un attivo "prospettato" attualmente stimato in **circa Eu*30mila* annui da rapportare quindi al quadriennio** [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] oltre la dedotta copertura della prededuzione inerente i costi della presente Procedura, **rispetto ad un passivo** superiore ad Eu*276mila* – non vale di per sé a rendere inammissibile l'istituto qui invocato, pur dovendosi considerare altresì l'alea derivante dall'apporto previsto a seguito della nuova attività individuale svolta "in parallelo" dal CAVUTO a partire dallo scorso anno 2018: invero, la liquidazione del patrimonio del "sovraindebitato" appare sostanzialmente mutuata dalla procedura fallimentare, potendosi facilmente confrontare la simmetria terminologica e funzionale; sul punto, va sottolineato che – **come non può dubitarsi della legittimità di un fallimento il cui compendio attivo, per beni mobili ed immobili, risulti limitato** – altrettanto la struttura degli strumenti di soluzione della crisi per i soggetti "non fallibili" appare dettata



proprio secondo lo schema generale della liquidazione contestuale in favore di tutti i creditori, nel rispetto dei criteri della relativa *par condicio*, **riservando poi ai debitori una mera possibilità** (almeno *de jure condito*) **di ottenere, solo all'esito delle operazioni di "realizzo" del patrimonio disponibile, l'eventuale "riabilitazione economica" definitiva.**

5) CHE comunque, nel nostro caso, **non manca l'utilità della nomina del Liquidatore**, poiché **gli è demandato il compito non solo di provvedere al recupero dell'attivo che possa determinarsi nel quadriennio, ma anche di accertamento dei crediti, di riconoscimento dei diritti di prelazione, nonché di predisposizione dei piani di riparto**; inoltre, in questa sede si reputa che **il senso delle informazioni che debbono essere raccolte e valutate nell'ambito della "relazione particolareggiata" affidata all'OCC**, per sottoporle poi al vaglio del Giudice, **implica una *ratio* del sistema secondo cui la valutazione di "meritevolezza" (sebbene esplicitata come nozione funzionale riguardo il solo art.14/terdecies Lg. cit.) dev'essere presa in considerazione anche quale condizione di ammissibilità, operante altresì ai fini della "Liquidazione del Patrimonio"**: ciò in riferimento appunto alla diligenza dispiegata dal debitore nel periodo di assunzione delle obbligazioni, nonché all'assenza di suoi atti compiuti in frode delle ragioni creditorie .

6) CHE nelle descritte circostanze, ad ogni modo, non sembra lecito prevedere una durata della procedura che si protragga oltre il quadriennio – periodo alla cui durata l'odierno ricorrente non sembra derogare – sulla base della considerazione che nessun aspetto contenutistico dell'attività liquidatoria è rimesso alla scelta del richiedente, sicché l'assetto normativo non sembra consentire il superamento dei limiti di tempo previsti per acquisire *de jure* gli eventuali beni sopravvenuti, ai sensi degli artt. 14/quinquies co.ult. e 14/undecies Lg. cit.; una diversa lettura determinerebbe un ingiustificato



pregiudizio a scapito dei creditori successivi, i cui diritti nei confronti dell'obbligato "sovraindebitato" siano sorti per causa posteriore all'apertura del relativo procedimento: invero, essi resterebbero comunque privi – una volta pure decorso tale quadriennio – della facoltà di agire *in executivis* sui beni del Debitore medesimo .

7) Ritenuto che, a fronte dell'esigenza di nominare un Liquidatore dei beni in possesso dei requisiti di cui all'art.28 L.F., nulla osta alla relativa designazione nella persona dello stesso dott. Giuseppe PALMIOTTO, Gestore indicato dall'OCC qui scelto dal CAVUTO: ciò poiché si tratta di un professionista che – già resosi espressamente disponibile all'incarico, rilevando che le caratteristiche dell'attività richiestagli nella presente vicenda non paiono incompatibili con la sua appartenenza all'Ordine dei Commercialisti di Bari – può dirsi quindi in possesso degli elementi di conoscenza necessari nel nostro caso; seguono per legge tutti gli effetti tipici, derivanti dall'avvenuta ammissione della procedura di Liquidazione del patrimonio per "sovraindebitamento", qui promossa dall'odierno ricorrente .

8) CHE, alla stregua delle illustrate premesse, il piano liquidatorio già sottoposto all'esame dell'OCC – analizzato e formalizzato dopo l'attività affidata anche al Gestore – viene ora in esame davanti a questo Giudice, ai fini del favorevole accertamento dei requisiti di legge per la pronuncia del richiesto decreto ex art.14/quinquies Lg.3/2012: in proposito, forniscono qui i necessari elementi sia le attestazioni del professionista OCC – tutte positive nell'ambito della relazione allegata – e sia la documentazione prodotta dal CAVUTO; nel nostro caso, particolare attenzione ha riguardato la verifica del requisito – pure necessario ai fini del complessivo riscontro, comunque rivelatosi positivo – afferente la "diligenza" in capo al debitore richiedente, sottostante all'insorgere delle sue obbligazioni, tanto più perché qui destinate a prevalente incapacienza .



9) CHE, infine, nel nostro caso manca altresì l'indicazione di cespiti che il richiedente voglia sottrarre alla liquidazione, trattandosi di beni di valore limitatissimo – come l'unica automobile a lui intestata – oppure destinati per loro natura a svolgere una funzione essenziale per l'interessato, la cui alternativa finirebbe per rivelarsi più onerosa e meno funzionale; fanno quindi eccezione – restando **esonerati dalla destinazione a soddisfare i creditori – le entrate e gli emolumenti destinati al mantenimento personale della richiedente e del suo nucleo familiare, entro il limite della somma annuale di Eu*23.500*, per un periodo di 48 mesi fino al 30 giugno 2023; fino alla medesima scadenza – quanto alle somme non ancora prelevate dai creditori aventi diritto, entro la data di pubblicazione del presente provvedimento – occorre infine dichiarare improcedibile il pignoramento presso terzi attualmente in corso a carico dell'odierno ricorrente, disponendo altresì la sospensione degli effetti della cessione del quinto dello stipendio pure operante a suo carico .**

P. Q. M.

Nei procedimenti di cui al **n. 2367 / 2019 R.G. Vol.Sovr.**– pronunciando ai sensi degli artt.14/quinquies co.1° Lg. 3/2012 – il Giudice così dispone :

I) Dichiaro AMMISSIBILE il programma di liquidazione ex art.14/ter Lg. 3/2012, presentato da **CAVUTO Tito** [REDACTED] **c.f. CVT TTI 79C30 C632L** [REDACTED] - con il Gestore della Crisi da Sovraindebitamento nominato nella persona del dott. Giuseppe Palmiotto, presso l'OCC sito in Bologna (via Emilia Ponente n.86) denominato "S.O.S." (Sportello Orientamento Sociale);

II) Rilevata la competenza del Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 9 Lg. 3/2012;



III) Rilevato che il proponente non risulta assoggettabile a procedure concorsuali;

IV) Rilevato che risultano allegati l'inventario completo dell'indicazione dei beni del debitore e la relazione particolareggiata depositata dal suddetto OCC, con tutte le indicazioni previste dall'art.14/ter co.3° Lg. 3/2012;

V) Vista la produzione dell'elenco dei creditori riscontrabili, con indicazione dei diritti da ciascuno di essi vantato;

VI) Rilevato che il Gestore della Crisi – con apposita relazione particolareggiata, depositata in atti – ha formulato il proprio giudizio positivo riguardo la completezza e l'attendibilità della documentazione suddetta ;

VII) Rilevato che non risulta che il debitore, negli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai creditori ;

VIII) Visto ed applicato l'art.14/quinquies della Lg. 3/2012 – dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio dell'odierno ricorrente ;

IX) Nomina alla funzione di Liquidatore – ai sensi dell'art.14/quinquies co.2° Lg.3/2012 – il dott. Giuseppe Palmiotto, Commercialista in Bari designato presso l'OCC sito in Bologna (via Emilia Ponente n.86) denominato "S.O.S." (Sportello Orientamento Sociale), riguardo l'intero patrimonio del debitore sovraindebitato, CAVUTO Tito, secondo quanto sopra precisato (ai capi n.4 e n.9 della premessa motivazione), con l'eventuale integrazione di legge entro il quadriennio, come previsto dall'art.14/undecies Lg. 3/2012 ;

X) Si dà atto che il programma di liquidazione dei beni dei debitori richiedenti – della durata di un quadriennio – prevede: **a)* il pagamento integrale delle spese in prededuzione; **b)* il pagamento nella misura massima possibile dei crediti ulteriori, secondo le rispettive cause di prelazione eventualmente riconosciute .

XI) Dichiara sospesi gli interessi, ex art.14/ter co.ult., disponendo inoltre che – fino al momento in cui il provvedimento di chiusura diventi definitivo, ai sensi dell'art.,14/novies co. ult. Lg. 3/2012 – non possano essere iniziate o



proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari od esecutive; né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore .

XII) Sospende la riscossione dei prelievi in corso sul patrimonio del CAVUTO, derivanti dalla “cessione del quinto” e dal pignoramento presso terzi a suo carico, secondo quanto indicato nel punto D) del capo n.1), nonché nel capo n.9) della premessa motivazione .

XIII) Si dà atto che i creditori aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell’art.14/duodecies, co.1°, Lg. 3/2012 .

XIV) Si dà atto che, ai sensi dell’art.14/ter, co. 6°, Lg.3/2012, non sono compresi nella liquidazione: **a)* i crediti considerati impignorabili ai sensi dell’art.545 c.p.c.; **b)* i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, ovvero gli stipendi, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto indicato al capo n.1/B) ed al paragrafo n.4), con l’obbligo di versare l’eventuale eccedenza al Liquidatore, qualora si realizzi entro il prossimo quadriennio il superamento del limite indicato di Eu *1.950* mensili (calcolati sulla base della media annua, correlando tale importo complessivo suddiviso per 12 mesi); **c)* i mobili e le suppellettili comunque appartenenti al ricorrente, nei limiti della loro impignorabilità, nonché il veicolo che in data odierna risulta intestato al medesimo .

XV) Si dà atto che il presente decreto deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento, ai sensi dell’art.14/quinqies, co.3°, Lg. 3/2012 .

XVI) Si dà atto che il presente provvedimento rappresenta titolo esecutivo per il rilascio e la consegna dei beni destinati alla Liquidazione, ai sensi dell’art.14/quinqies, co.2°, lett. e) Lg.3/2012, rispetto ai quali il Liquidatore dovrà procedere al realizzo .



XVII) Dispone che le domande ed il presente decreto siano annotati presso il Registro delle Imprese e pubblicati sul sito *internet* del Tribunale di Bologna, nonché trasmessi – a cura del nominato Liquidatore – ai creditori indicati nella domanda in esame .

XVIII) Nomina Giudice della presente Procedura n.2367/2019 R.G. Vol. Sovr. – ai fini delle attività necessarie nel prosieguo – il dott. Fabio FLORINI .

XIX) Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al difensore del ricorrente ed al nominato Liquidatore .

Così deciso in Bologna, nella Sezione Quarta Civile e Fallimentare del Tribunale, il 21 giugno 2019 .

Il Presidente - G.D.

Dott. Fabio Florini



Depositato in Cancelleria

il 24/6/19

L'Assistente Giudiziario

Liliana Capodiferro

